

NOTA ESPLICATIVA DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5579

DEL 15 NOVEMBRE 2012

“Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione”.

La proposta di legge, presentata il 15 novembre 2012, è nata dalla necessità di affrontare una vera e propria emergenza nazionale: l'incontenibile sequenza di violenze contro le donne, che — soprattutto negli ultimi anni — ha raggiunto livelli intollerabili.

La violenza e la volontà di sopraffazione traggono origine da atteggiamenti, usi e costumi profondamente discriminatori, sicché il cosiddetto femminicidio va inquadrato all'interno di un complesso problema culturale.

L'Italia è tuttora un paese intriso di disuguaglianza, dove i rapporti di forza tra i sessi sono squilibrati e l'uomo considera la donna un soggetto su cui esercitare il dominio, il condizionamento e la proprietà. Come fosse un oggetto.

Sulla base di questi presupposti, chi esercita il potere riterrà di poter “punire” la donna tutte le volte in cui ritenga violate le proprie “regole”: onore, fedeltà e obbedienza incondizionata.

Obiettivo della proposta è proprio condannare questa forma di discriminazione.

Sebbene occorranzo programmi educativi e, più in generale, culturali, per diffondere i valori della parità tra i sessi e del pieno rispetto reciproco, la situazione emergenziale richiede un intervento normativo di stampo penalistico.

In particolare, la proposta prevedeva sei novità che avrebbero condotto alla modifica di alcune norme del codice penale.

La prima è la c.d. aggravante del femminicidio, oggi punito con la pena della reclusione, che — nell'applicazione concreta da parte del giudice — potrebbe collocarsi ben al di sotto del minimo di ventun anni previsto dal codice. In base alla Pdl, invece, chiunque uccida in reazione a un'offesa all'onore o a causa della violazione di norme sociali verrebbe punito con l'ergastolo.

In secondo luogo, con l'obiettivo di arginare i gravi episodi di violenza domestica, è stata proposta l'estensione dell'aggravante all'art. 576 c.p. anche per l'autore di precedenti maltrattamenti nei confronti della medesima persona offesa.

Una terza aggravante dell'ergastolo è stata, poi, ipotizzata nei confronti di coloro che abbiano già riportato una precedente condanna per il delitto di omicidio volontario, anche in forma tentata.

La quarta novità è diretta a colmare una persistente lacuna del codice penale. L'aggravamento della pena, infatti, sarebbe stato esteso anche alle ipotesi di omicidio commesso ai danni dell'ex coniuge e del convivente more uxorio, peraltro indipendentemente dal sesso di quest'ultimo.

Un'ulteriore aggravante era stata poi prevista, recependo la suggestione dall'art. 46 lett. d) della Convenzione di Istanbul, nei confronti di chi commette il fatto su un minore di anni dieci o in sua presenza. Infine, con lo sguardo rivolto alle “nuove cittadine” e agli odiosi costumi cui a volte sono soggette, si prospettava l'introduzione di un'apposita figura di reato nell'ambito dei delitti contro la libertà morale della persona, il c.d. “matrimonio forzato”, così da punire chiunque costringa o induca taluno con violenza o minaccia a contrarre matrimonio contro la propria volontà.

Sebbene la proposta di legge non sia mai giunta all'esame delle Camere, si segnala positivamente che, a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul alcune delle proposte contenute nel progetto di legge verranno comunque introdotte, anche se non è detto che ciò avvenga esattamente negli stessi termini.